

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 aprile 2014, a Parma

tra

le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Aziende", ovvero "Banche":

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Cariparma
Crédit Agricole,

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.,

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.,

e

le sottoscritte Delegazioni Sindacali di Gruppo ai sensi dell'art. 22 del CCNL 19 gennaio 2012:

DIRCREDITO FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL Credito


UILCA

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

premesso che

- in data 05 marzo 2014, è stato presentato alle OO.SS. il progetto di "Semplificazione della struttura organizzativa centrale di Cariparma e delle Banche Territoriali", con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa del modello organizzativo delle strutture centrali delle Banche del Gruppo e di garantire un governo centrale uniforme ed efficiente dei rischi e ciò mediante due linee di intervento:
 - la semplificazione del Modello di Capogruppo, con riduzione di un livello gerarchico e l'accorpamento delle unità organizzative di minori dimensioni;
 - l'ottimizzazione del Modello di Banche Territoriali, con accentramento di parte dei controlli e di altre strutture di supporto / operations nella Capogruppo e garantendo un presidio forte del territorio e l'autonomia di business delle Banche controllate;
- con lettera del 06 marzo 2014 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - si è provveduto a rassegnare alle medesime OO.SS. l'informativa ai sensi degli artt. 20 e 21 del CCNL 19 gennaio 2012, con la quale le Banche del Gruppo hanno altresì comunicato, a seguito del sopraccitato intervento di riorganizzazione delle strutture centrali, il superamento delle preesistenti normative e prassi aziendali in materia di inquadramenti e degli eventuali trattamenti indennitari connessi ai ruoli delle strutture centrali delle Banche;
- su richiesta delle medesime OOSLL, è stata attivata la procedura di confronto contrattualmente prevista, nel cui ambito si è dato vita ad un approfondito esame congiunto delle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale interessato dal predetto intervento organizzativo, fornendo presentazioni ed aggiornamenti di maggior dettaglio - che qui si danno come parte integrante dell'informativa di cui al punto che precede - ed identificando al riguardo soluzioni condivise, idonee a mitigare il disagio su detto personale;
- con il presente accordo, le Parti dichiarano di aver pienamente esperito, definito e concluso la richiamata procedura di contratto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.


Dircredito - Fabi - Fiba, Cisl - Fisac, Cgil - Sinfub - Ugl Credito - Uilca

Art. 1 – Misure per la gestione della mobilità professionale e/o territoriale per il personale interessato dal progetto di riorganizzazione

Il complessivo intervento organizzativo di cui in premessa comporta, tra l'altro:

- 1) la soppressione di n. 95 posizioni organizzative in eccedenza a livello di Gruppo – in quanto oggettivamente non più disponibili nell'ambito delle Direzioni Centrali delle Aziende - con la conseguente necessità di ricollocare complessivamente n. 85 risorse che perderanno l'attuale ruolo di "responsabile di struttura centrale";
- 2) l'emersione di n. 56 risorse delle Banche Territoriali (n.42 presso FriulAdria, n. 14 presso Carispezia) interessate dall'accentramento di attività.

Vista la complessità del sopraccitato processo di riorganizzazione ed al fine di gestire le ricadute sul personale interessato, le Parti hanno condiviso di utilizzare le soluzioni e gli strumenti di seguito dettagliati, ricorrendo anche a quanto previsto dagli artt. 20 e 83 del vigente CCNL.

Art. 1.1 – Mobilità professionale

Le Parti convengono che, in fase di implementazione del processo di riorganizzazione, il personale di cui al primo punto dell'art. 1 del presente accordo sarà mantenuto nell'ambito di attività della struttura centrale di appartenenza con ruolo di addetto a mansioni specialistiche e/o, in via delegata dal responsabile, di coordinamento operativo. Ciò non darà luogo di per sé a mutamenti di mansioni rilevanti ai fini della professionalità acquisita e del possibile, futuro sviluppo professionale.

Qualora il suddetto personale formuli richiesta di trasferimento presso altra struttura di Direzione Centrale e/ o di Rete, le Aziende si impegnano ad accoglierla, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive. In tale caso, le Aziende potranno adibire detto personale ad attività anche non direttamente riconducibili alla propria categoria professionale, attraverso l'assegnazione a mansioni diverse ai sensi dell'art. 20 del vigente CCNL.

Le Aziende, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive e organizzative, terranno in particolare evidenza il personale di cui sopra per l'attribuzione di futuri incarichi di responsabilità.

Gli eventuali interventi di riqualificazione professionale saranno accompagnati da adeguati percorsi formativi e/o di addestramento modulati sulla base delle specifiche esigenze e volti ad agevolare e supportare i lavoratori interessati nello svolgimento delle nuove mansioni.

Art. 1.2 – Distacco

Con riferimento alle risorse di cui al secondo punto dell'art. 1 del presente accordo, al fine di evitare il disagio che deriverebbe dalla mobilità territoriale conseguente all'accentramento di attività dalle Banche Territoriali alla Capogruppo, consentendo contemporaneamente il mantenimento e la valorizzazione delle competenze acquisite e dell'esperienza professionale maturata, le Parti convengono di individuare la soluzione nel distacco c.d. "funzionale" presso la Capogruppo, cioè a dire con mantenimento dell'attuale sede di lavoro presso l'Azienda di appartenenza e riporto gerarchico alla competente funzione di Cariparma.


I sopraccitati distacchi avranno una durata di tre anni, rinnovabili, ferma la facoltà aziendale di disporre la cessazione anticipata del distacco.

Le Aziende si impegnano ad accogliere, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative, produttive, le richieste di rientro dal distacco giustificate da gravi motivi personali, così come di cessione del contratto individuale di lavoro che dovessero pervenire dal personale interessato.

Art. 2 – Trattamenti normativi ed economici inerenti le figure professionali di struttura centrale

Con la sottoscrizione del presente accordo viene definito il superamento delle preesistenti normative e prassi aziendali in materia di inquadramenti e di eventuali trattamenti indennitari connessi ai ruoli delle strutture centrali delle Banche. Pertanto, le Parti convengono che le figure professionali allo stato presenti nell'ambito delle strutture centrali delle Aziende che sottoscrivono il presente accordo sono riconducibili alle sole posizioni di "Responsabile" e di "Addetto"

Dirceproho - Fabi - Riba/Cis - Fisac/Cgil - Sinfub - Uil Credito - Uilca



A decorrere dall'implementazione della nuova struttura organizzativa centrale di cui in premessa, al personale inserito nel ruolo di Responsabile della nuova struttura denominata "Servizio" è riconosciuto, in tutte le Aziende che sottoscrivono il presente accordo, l'inquadramento nel primo livello dei Quadri Direttivi dopo 5 mesi dall'adibizione.

Qualora rispetto al predetto inquadramento minimo dovesse risultare necessario prevedere più avanzamenti, fra una promozione e l'altra dovrà intercorrere un lasso di tempo pari a 12 mesi, ferma restando l'erogazione della "differenza retributiva per mansioni superiori".

Art. 2.1 – Salvaguardie per il personale di Cariparma già inserito in ruolo di Responsabile di Ufficio/ Servizio ante implementazione dell'intervento riorganizzativo

In via straordinaria e non ripetibile, al personale di Cariparma attualmente inserito nel ruolo di Responsabile di Ufficio o Servizio, verrà riconosciuto un importo sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile e riassorbibile in caso di futuri incrementi economici derivanti da avanzamenti di carriera, pari all'importo già percepito a titolo di indennità di reggenza.

Inoltre, in via straordinaria e non ripetibile, al personale di Cariparma attualmente inserito nel ruolo di Responsabile di Ufficio o Servizio e che non abbia ancora conseguito l'inquadramento del quarto livello dei Quadri Direttivi sarà riconosciuto:

- il conseguimento del primo avanzamento di livello, se in maturazione entro il mese di agosto 2014;
- un importo, sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile e riassorbibile in caso di futuri incrementi economici derivanti da avanzamenti di carriera, in sostituzione e nella misura pari al trattamento già corrisposto a titolo di "differenza retributiva per mansioni superiori".

Art. 2.2 – Salvaguardie per il personale di FriulAdria attualmente inserito nel ruolo di professional/ specialista/ addetto tecnico operativo ante implementazione dell'intervento riorganizzativo

In via straordinaria e non ripetibile, al personale di FriulAdria già inserito nel ruolo di professional/ specialista/ addetto tecnico operativo di Direzione Centrale e che non abbia ancora terminato il relativo percorso professionale sarà riconosciuto:

- il conseguimento del primo avanzamento di livello, se in maturazione entro il mese di agosto 2014;
- alternativamente, a decorrere dalla data in cui avrebbe maturato l'avanzamento, un importo, sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile e riassorbibile in caso di futuri avanzamenti, pari alla metà della differenza economica tabellare rispetto al grado superiore.

* * *

Discredito - Fabi - Fiba/Cst - Fisac/Agil - Sinfub - Uni Credito - Uilca

Art. 3 – Disposizioni finali

Le Parti convengono di avviare, entro l'anno e comunque all'esito del rinnovo del CCNL, il confronto a livello di Gruppo – secondo quanto stabilito dall'art. 2 c. 1 del Protocollo sulle Relazioni Sindacali di Gruppo del 19 gennaio 2012 - sulle figure professionali ed il relativo sistema degli inquadramenti.

Le Parti convengono di incontrarsi nel corso del mese di dicembre 2014 al fine di verificare l'applicazione di quanto previsto dal presente accordo.

Le Aziende

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo)

Banca Popolare di Adria S.p.A.

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

Organizzazioni Sindacali

Dircredito

Fabi

Fiba/ Cisl

Fisac/ Cgil

Sinfub

Ugl Credito

Uilca

Dircredito

Fabi

Fiba/ Cisl

Fisac/ Cgil

Sinfub

Ugl Credito

Uilca